



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Verbale n. 14 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 5 maggio 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI ¹	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA ²	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 4 maggio 2021:

1. Parere sullo schema di protocollo attuativo delle «*Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*- 2. Parere sulle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19;
- 3. Varie ed eventuali.

*

La seduta inizia alle ore 11,10.

¹ Collegato in videoconferenza dalle ore 11,20.

² Collegato in videoconferenza dalle ore 11,40.



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

In apertura di seduta, il CTS prende atto di un refuso contenuto alla pagina 10, secondo paragrafo, del verbale n. 13 del 30 aprile 2021 e, conseguentemente, delibera di depositare una versione emendata di tale verbale, nella quale l'ultimo paragrafo della pagina 13 assumerà il seguente tenore:

«Inoltre, il CTS ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili sull'insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splanchniche, trombosi arteriose) associate a piastrinopenia riportate essersi verificate solamente dopo la prima dose del vaccino di AstraZeneca, i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa tipologia di eventi, non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino. Questa posizione potrà essere eventualmente rivista qualora dovessero emergere evidenze diverse nelle settimane prossime venture, derivanti in particolare dall'analisi del profilo di sicurezza del vaccino nei soggetti che nel Regno Unito hanno ricevuto la seconda dose».

FL

A

Si passa ad esaminare il primo punto dell'ordine del giorno, vertente su una richiesta di parere sullo schema di protocollo attuativo delle «*Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*» predisposto, in attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottoposto al Comitato con nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio (allegato).

All'esito della discussione sul punto, il CTS, rilevando come il protocollo in esame non si discosti sensibilmente da quello già approvato lo scorso anno, ritiene che il medesimo possa essere approvato come strumento idoneo a regolare lo svolgimento dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere. Allo stato, tuttavia, considerato il livello della curva epidemiologica, non è possibile assentire all'utilizzo delle docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 fanno uso. Pertanto, laddove non sia possibile limitare l'accesso degli spogliatoi, come nel caso dei frequentatori delle piscine, dovrà comunque essere preclusa la fruizione delle docce.

Inoltre, il Comitato ritiene di raccomandare le seguenti modifiche puntuali al documento proposto:

- alla pagina 7, si fa riferimento all'uso di guanti, che non appare misura di prevenzione consigliabile, suggerendosi piuttosto la prescrizione della costante igienizzazione delle mani attraverso il gel idroalcolico;
- alla pagina 11, occorre prescrivere che il personale addetto debba contattare la ASL e non limitarsi a seguirne le istruzioni;
- alla pagina 15, occorre stabilire che sia garantita la distanza di almeno un metro (e non la distanza di un metro);
- alla pagina 17, si può espungere il riferimento ai test sierologici per identificare lo stato di contagiosità;
- alla pagina 18, occorre introdurre un divieto di situazioni pre- e post gara che portino alla riduzione della distanza a meno di un metro (es. foto, festeggiamenti, premiazioni). Mancano anche riferimenti a che, durante le attività di gruppo, siano evitati eventuali contatti non necessari nella pratica dello sport di squadra in questione (es. pallavolo esultazioni di gruppo);
- alla pagina 21, occorre prescrivere che sia messo a disposizione non solo il gel disinettante, ma anche il disinettante per superficie per gli attrezzi condivisi;
- occorre, poi, precisare che è vietato il consumo dei cibi anche in palestra e non solo negli spogliatoi.

Da ultimo, il Comitato rileva che il valore di cloro combinato nelle piscine, secondo il rapporto ISS-Covid, non è 40, ma è inferiore o uguale a 40.

FL

JG



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Il Coordinatore introduce la discussione sul punto n. 2 dell'ordine del giorno, che riguarda una richiesta di parere sulle «*Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19*» predisposte dal Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (allegato).

All'esito della discussione, il CTS condivide che il documento oggi esaminato necessita di affinamento, presentando ancora aspetti critici che richiedono una migliore definizione di dettaglio. Al riguardo, il Portavoce Prof. Brusaferro manifesta la disponibilità dell'Istituto Superiore di Sanità, da lui presieduto, a collaborare con il Dipartimento della Famiglia al fine di emendare il documento, per sottoporlo poi alla definitiva approvazione del Comitato.

Sin d'ora il CTS rileva, in ogni caso, che:

- quanto alle attività che comportano il pernottamento, appare necessario prescrivere una distanza tra i letti di almeno un metro, con eventuale inversione alternata delle testate dei letti, e, inoltre, prescrivere modalità coerenti con la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e tali da garantire l'igiene personale dei bambini, ivi inclusa la doccia mattutina;
- quanto alla sicurezza dei pasti, occorre prescrivere in maniera cogente l'uso di posate monouso (e non limitarsi a dichiararle preferibili) e, inoltre, di bicchieri monouso, non solo nel corso dei pasti, ma durante tutta la giornata ogni qualvolta in cui vi sia necessità di dissetarsi;
- occorre inserire prescrizioni più stringenti circa la distanza interpersonale che va mantenuta tra i minori;
- è opportuno che le strutture che ospitano i minori si dotino di un registro per il tracciamento dei soggetti che contraggono l'infezione.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

MODULARIO
P. C. M. 198

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Allegato n° 1 Protocollo Uscita
CTS 0000043 11/05/2021

MOD. 3



Presidente del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

In assenza di altri argomenti su cui concentrare l'attenzione, alle ore 12,05 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFFERO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	X	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

Franco Locatelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Protocollo CTS Realizzato INTRALINK
CTS/ID/0000486012704/2021

Mittente
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M
0004945 26/04/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
USG 0004945 P-4.2.1.SG
del 26/04/2021



33274597

Al Prof. Franco Locatelli
Coordinatore Comitato tecnico-scientifico
c/o Dipartimento della protezione civile

e, p.c. All'ing. Fabrizio Curcio
Capo Dipartimento della protezione civile

Oggetto: **Trasmissione dello schema di “Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”.**

Si trasmette la nota n. 5924 del 23 aprile 2021 con la quale il Dipartimento per lo sport ha inviato lo schema di “Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, predisposto in attuazione dell’art. 6 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Lo stesso Dipartimento ha precisato che lo schema in oggetto è stato predisposto sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Si ricorda che con l’art. 6 del d.l. n. 52/2021 è stato stabilito che in zona gialla possono riprendere a decorrere dal 26 aprile lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra (senza uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida); dal 15 maggio le attività di piscina all’aperto e dall’1 giugno le attività delle palestre (tutte queste attività devono svolgersi in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento per lo Sport sentita la Federazione medico sportiva italiana sulla base dei criteri definiti dal CTS).

Si chiede dunque a codesto Comitato di valutare se le nuove linee guida siano coerenti con i criteri di contenimento dell’epidemia definiti da codesto Comitato.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chiappa



Presidente del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPS 0005924 P-4.31
del 23/04/2021



33239503

AI Segretario Generale
Pres. Roberto Chieppa

per interoperabilità

OGGETTO: Schema di Nuovo protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere"

Trasmetto lo schema di "Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" predisposto dal Dipartimento per lo sport in attuazione delle previsioni del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52.

Lo schema, che prevede le disposizioni generali per l'accesso e la realizzazione delle attività sportive all'interno di palestre e piscine, nonché per lo svolgimento di attività sportive all'aperto, raccoglie le indicazioni pervenute dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colgo l'occasione per inviare i miei più cordiali saluti.

Michele Sciscioli

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport**

**Nuovo protocollo attuativo delle
“Linee Guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere”**

Emanate ai sensi del DL 22 Aprile 2021 n. 52

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	3
3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO	4
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	6
5. INFORMAZIONE	8
6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI	9
7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	10
8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE	11
9. SANZIONI	11
10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19	11
ALLEGATO 1 - Classificazione luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico e relative disposizioni	12
ALLEGATO 2 - Segnaletica	13
ALLEGATO 3 - Classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico ed esempi pratici	14
ALLEGATO 4 - Misure di protezione e prevenzione	15
ALLEGATO 5 - Disposizioni per la partita di attività sportiva all'aperto	18
ALLEGATO 6 - Disposizioni per le piscine pubbliche e private	19
ALLEGATO 7 - Disposizioni per la pratica di attività sportiva all'interno di luoghi chiusi	21

1. PREMESSA

Il presente Protocollo attuativo intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate nel periodo di emergenza, ad iniziare da quanto previsto dall'art. 1, lettera f) del DPCM del 17.05.2020 fino ai più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 e al DL del 22 aprile 2021. Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.

Tenuto conto dell'esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli condivisi nel tempo, si ritiene utile fornire indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, in considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus.

Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica. Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

Nell'attuale quadro normativo, il Protocollo è stato elaborato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle precedenti Linee-Guida del 22 ottobre 2020 e del 5 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico, delle indicazioni fornite dal CTS, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana "FMSI".

2. DEFINIZIONI

Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.). La definizione, per estensione concettuale, include ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22) ovvero corso di studio in Scienze Motorie e Sportive (classe 33 ex D.M. 509/99) o lauree magistrali/specialistiche in Scienze Motorie o Diploma ISEF.

Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i **centri di attività motoria** che indicano indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, il cui

coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM 68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Management dello sport (LM 47) ovvero, in via subordinata, del diploma ISEF o di laurea triennale in Scienze motorie e sportive (L22) ovvero del corso di studio in Scienze motorie e sportive (classe 33 ex DM 509/99).

Le indicazioni delle presenti Linee Guida si applicano anche alle cosiddette "palestre della salute", ovvero a centri analoghi, idonei ad accogliere cittadini in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, nefropatici...) per lo svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, nonché agli altri spazi dove è possibile fare dell'esercizio fisico, anche al fine di contrastare gli effetti negativi della sedentarietà, tarato alla propria condizione con caratteristiche che lo rendono idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute, minimizzando i possibili rischi (cfr. a titolo esemplificativo quanto previsto dalla L.R. 8/2015 del Veneto).

Per **organizzazione sportiva** si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'art. 90 della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all'art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza).

La **formazione a distanza** (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Il **telelavoro** è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione, sia nella modalità di svolgimento.

3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24/04/2020 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. Da ultimo, in accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, il Ministero della salute ha sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che "deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari".

L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante

dell'organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).

In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, dovrà:

1. fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida;
2. fornire specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;
3. impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere al sito sportivo.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive.

I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- a) individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l'**analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo**, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

I rischi secondari - ovvero quelli derivanti da nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, riduzione e maggiore distanziamento degli operatori sportivi, l'effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell'evento infortunistico e di attuazione dell'azione di soccorso, il declassamento di aree a rischio specifico d'incendio da area presidiata ad area non presidiata, la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori, il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine -, saranno tenuti nella dovuta considerazione nella definizione della nuova organizzazione dell'attività sportiva all'interno del sito.

Si possono prevedere le seguenti fasi:

1. analisi dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con telelavoro, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
3. individuazione dei percorsi degli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;
4. classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
5. analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
6. individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
7. verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
8. analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà **individuare in via prioritaria attività in presenza**:

- su unico turno di attività/espletamento;
- su più turni di attività /espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo, accesso ai locali/spazi di pratica motoria/sportiva, accesso alle aree comuni e agli altri luoghi, accesso ai servizi igienici.

Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali **dotazioni minime** ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.

Una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle presenti Linee Guida renderà il sito sportivo più sicuro anche agli occhi degli utenti.

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito sulla base dei criteri indicati anche nel precedente paragrafo 3 e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di **un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi** (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, fermo restando l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, occorre, quindi:

- **riorganizzare le attività** con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
- **riorganizzare le mansioni/attività** in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- limitare l’ingresso in struttura a **un solo accompagnatore** nel caso in cui l’attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
- **suddividere** gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un **sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia** degli stessi.

Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:

- a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all’allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni;
- b) alle diverse raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 15 maggio 2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento;
- c) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:
 - modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;
 - distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;
 - gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;
 - revisione lay-out e percorsi;
 - gestione dei casi sintomatici;
 - pratiche di igiene (infra);
 - prioritizzare il rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze;
 - sistema dei trasporti;
 - utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine che garantiscano adeguata protezione delle vie respiratorie, guanti monouso in diversi materiali plastici - sintetici);
 - pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi;
- d) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.

Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, è fortemente

consigliato stampare e affiggere la scheda denominata “Lo sport riprende in sicurezza”, allegata alle presenti Linee Guida, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, che potranno essere tenuti da formatori sanitari e di RSPP, al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d’uso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19.

È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.

In ogni caso è **obbligatorio il tracciamento dell’accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l’accesso alle strutture con **appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti** o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di **contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni**, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets. La prenotazione e l’evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento, permette anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza **inferiore a 50 persone in contemporanea** nelle aree di allenamento, sono esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l’obbligo, anche ai fine del tracciamento, di prenotazione della lezione in anticipo e **registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo**, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc..

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea **all’interno della struttura** deve risultare dalla considerazione di **12mq per persona**, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

Per quanto riguarda **attività e corsi di gruppo**, il **numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante**, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta.

5. INFORMAZIONE

Tra i più importanti aspetti legati all’informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto

della disciplina sportiva di riferimento, **l’operatore sportivo** deve essere informato circa:

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi

influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;

2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:
 - a) mantenere la distanza di sicurezza;
 - b) rispettare il divieto di assembramento;
 - c) osservare le regole di igiene delle mani;
 - d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le quali, in base alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:

- è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
- i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
- è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
- è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;

- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di disinfeccare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l'utilizzo, ove consentito, di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l'accesso contingentato a questi spazi, evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.... che al bisogno dovranno essere portati da casa. È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l'utilizzo di prodotti disinfeccanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accernerà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il presente Protocollo illustra le misure minime **obbligatorie** da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.

Il presente Protocollo si applica a anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell'individuo, comprese le cosiddette "Palestre della salute" o altri spazi adibiti alla attività fisica o allo stimolo della motricità per bambini, anziani, persone con disabilità, persone in fase post riabilitazione o soggetti con patologie, anche croniche, non trasmissibili.

8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all'allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.

Ferme restando le verifiche messe in atto dai competenti organi di controllo, tra cui le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e le ASL, il Dipartimento per lo sport in accordo con gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) e le associazioni di categoria, promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel presente testo e raccoglie ogni 15 giorni gli esiti di dette attività e ogni altra informazione utile a monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi.

9. SANZIONI

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l'inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge).

10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID -19, dovrà seguire tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza. Si suggerisce comunque di avvertire i clienti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.

ALLEGATO 1

Classificazione luoghi con presenza di operatori sportivi in relazione al rischio specifico e relative disposizioni

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	OSSERVAZIONI	DISPOSIZIONI
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina c) presenza termometro all'ingresso della struttura
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D	Obbligo: presenza dispenser a) presenza spray igienizzanti attrezzatura b) utilizzo mascherina, qualora non si stia effettuando attività fisica.
D	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi, e turnazioni b) presenza cartellonistica c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina
E	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente senza utilizzo di dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi b) presenza cartellonistica e segnaletica per utilizzo posti/persona c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina

ALLEGATO 2



Lo Sport continua in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA ALL'INGRESSO DEL SITO



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSERI DI GEL DISINFETTANTE



OBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI DEL SITO SE NON SI STA ESEGUENDO ATTIVITA' FISICA



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1MT IN CASO DI ASSENZA DI ATTIVITA' FISICA



HARE SEMPRE DA RICCHIERI MONOUSO O DA BOTTIGLIE PERSONALI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTRIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE. SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTRIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITA' FISICA, RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DACLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'INTENSITA' DELL'SERVIZIO, COMUNQUE NON INFERIORE A 2MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:



METTERE A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTIVI" (ES FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



E VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI (BORBACCE, ECC.) E L'ATTREZZATURA UTILIZZATA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO CON VESTIMENTA ADEGUATAMENTE ALL'ATTIVITA' CHE SI ANDRA' A SVOLGERE. O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE, MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOGLIERE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



SPORT



sport.governo.it

Scarica l'App
 immuni

ALLEGATO 3

Classificazione delle attività sportive in relazione al rischio specifico ed esempi pratici

La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull’ambiente in cui tali attività vengono svolte.

La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell’allenamento, quelle che prevedono l’alternanza nell’utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all’aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.

La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell’attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.

Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l’attività.

CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all’aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all’aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all’aperto	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi all’aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell’utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli con campo separato	Due o più gruppi di atleti/squadre si affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all’aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti contatti
7	Di squadra con campo condiviso	Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assemmbrano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l’avversario

La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment effettuato dai singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto “Lo Sport riparte in sicurezza” del CONI, d’intesa con il CIP, la FMSI e il Politecnico di Torino, pubblicato sul sito www.sport.governo.it

ALLEGATO 4
Misure di prevenzione e protezione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DESCRIZIONE	AZIONI	OBIETTIVI	APPLICAZIONE
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	Revisione organizzazione delle attività sportive/turni	Effettuare attività sportiva in modalità "remoto" Attuare il numero delle persone in presenza Attuare diversa turnazione Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	Distanziamento nei siti sportivi	Garantire distanza di 1 m tra persone e tra postazioni in caso di attività metabolica a riposo, aumentare in caso di alta attività metabolica se consentito dal tipo di attività Evitare raggruppamenti Ridurre contatti con terzi	Eliminare/ridurre fonti di contagio	Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive
	Attività in presenza – allenamento e gara	Ridurre al minimo partecipanti Distribuire dispositivi protezione da usare in ogni momento sia possibile Usare locali sanificati e ventilati Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione	Tutti
	Gestione entrata/uscita - operatori sportivi e accompagnatori di atleti minori	Orari di ingresso/uscita differenziati per turni Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo
	Revisione layout e percorsi	Nuova e diversa circolazione interna Differenziare punti di ingresso e punti di uscita Uso delle scale Barriere "anti-respiro" per gli accompagnatori Simulare percorsi e flussi di spostamento delle persone	Eliminare/ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo
	Gestione dei casi sintomatici	Luogo dedicato Procedure di sanificazione e intervento sui contatti	Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione Garantire rapidità intervento sanitario	Tutti
	Buone pratiche di igiene	Dispositivi e gel igienizzante Aereazione locali Vietare uso dispositivi altrui	Migliorare consapevolezza delle attività di	Tutti

		Procedure informative Raccolta rifiuti e sanificazione	prevenzione Migliorare contenimento del contagio Migliorare comportamento “sociale” nel sito sportivo	
	Prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nel sito sportivo	Operatori sportivi non affetti da condizioni di salute preesistenti al rischio	Migliorare efficacia della prevenzione con individuazione di “soggetto fragile”	Tutti, come indicato dal medico competente
	Miglioramento sistema dei trasporti	Mezzi singoli alternativi Navetta in uso all’organizzazione sportiva	Migliorare prevenzione nei sistemi di trasporto	Tutti
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	Mascherine	Corretto utilizzo	Migliorare protezione personale	Tutti; non usare unicamente in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro/attività sportiva	Attività di pulizia	Periodicità definita Specifica per le attrezzature di allenamento e gara	Migliorare la protezione Migliorare la programmazione dell’attività di contenimento	Tutti
	Attività di sanificazione	Intervento straordinario	Eliminare / Ridurre fonti di contagio Eliminare / Ridurre la probabilità di trasmmissione	Tutti
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi	Tutela sanitaria in ambito sportivo	Protocollo Federazione Medico Sportiva Italiana (Cfr. 1) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali (Prot. n. 3180 del 04/05/2020); 2) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e” (20/05/2020))	Tutela degli operatori sportivi Prevenzione del contagio nel sito sportivo	Tutti

		3) Protocollo FMSI inserito circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (Prot. DGPRE 0001269-P-13/01/2021)		
	Gestione dei casi sintomatici e monitoraggio	Procedure di gestione Procedure di monitoraggio nel sito sportivo in raccordo con le strutture sanitarie territoriali	Migliorare efficacia della tutela sanitaria in ambito sportivo	Tutti
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dello stato di contagiosità	Identificazione dello stato di esposizione al virus e dello stato di contagiosità	Integrazione tra test sierologici e tamponi (Cfr. 1) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali (Prot. n. 3180 del 04/05/2020); 2) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e" (20/05/2020)) 3) Protocollo FMSI inserito circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (Prot. DGPRE 0001269-P-13/01/2021)	Concedere accesso a campo di gioco con grande interazione sociale	Sport predefiniti per alto livello di rischio

ALLEGATO 5
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all'aperto (in centri/circoli/impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.

Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, ed indossino la mascherina;

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al termine dell'attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.

Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.

L'utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere le attività sportive all'interno di luoghi chiusi.

ALLEGATO 6
DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
3. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
4. Prevedere l'accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.
6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.
7. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
9. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell'allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
10. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
11. Regolamentare la disposizione delle attrezature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

12. Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: 0,40 mg/l; pH 6,5 -7,5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.
13. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopralluogo, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
14. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
15. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc.
16. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
17. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
18. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
19. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
20. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
21. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell'acqua, al ricambio dell'aria, e altre disposizioni di dettaglio.

ALLEGATO 7
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi.

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere. All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. È obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
3. È necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. I bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. È obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. Nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq;
7. È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. È obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
9. È obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. È obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. Durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. Lavarsi frequentemente le mani;
13. Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;

14. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. Se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. Bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. Utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. Non consumare cibo negli spogliatoi.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. Procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. Sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. Indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. Specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. Sanitizzazione ad ogni cambio turno;
6. Vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. Di disinfezionare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. Di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
3. Di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia

Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19

INTRODUZIONE

Le presenti linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.).

Tra le attività di cui alle presenti linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo:

- a) attività svolte in centri estivi;
- b) attività svolte in servizi socioeducativi territoriali;
- c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori;
- d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, **parrocchie e oratori**, gruppi giovanili delle comunità religiose);
- e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali;
- f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche;
- g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurricolari, con esclusione di attività di formazione professionale;
- h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali;
- i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile);
- l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017);
- m) attività di nido familiare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. *tagesmutter*);
- n) attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).

SEZIONE 1

Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco per minori

1. L'utilizzo degli spazi all'aria aperta da parte dei minori, con l'accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario, avviene nel rispetto del distanziamento fisico e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale secondo la normativa vigente.

2. Tra gli spazi all'aria aperta oggetto delle linee guida sono ricompresi, a titolo esemplificativo:
 - a) parchi, spiagge, aree di campagna accessibili al pubblico, fiumi, laghi, foreste, sentieri e altre aree verdi;
 - b) giardini pubblici e botanici;
 - c) aree di interesse storico e culturale;
 - d) orti;
 - e) aree gioco e percorsi salute, al chiuso e all'aria aperta;
 - f) attrazioni all'aria aperta;
 - g) giardini e parchi privati.
3. Il gestore degli spazi deve:
 - a) disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso, se presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
 - b) posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

SEZIONE 2

Attività educative non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori

1. Le attività offerte possono essere organizzate sia da soggetti pubblici che privati.
2. Le presenti linee guida riguardano indicazioni in merito a:
 - a) l'organizzazione degli spazi;
 - b) il rapporto tra minori accolti e lo spazio disponibile;
 - c) la protezione e il controllo dell'infezione;
 - d) gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari;
 - e) la programmazione delle attività;
 - f) l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;
 - g) i protocolli di accoglienza;
 - h) le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.

SEZIONE 2.1

Indicazioni sull'organizzazione degli spazi

1. L'accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione. È compito del gestore definire i tempi e le modalità per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività proposte.

2. È consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare i minori e gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, che manifestino sintomatologia sospetta, attivando le procedure previste nella sezione 2.3 delle linee guida. Rimane comunque ferma la responsabilità di ciascuno di non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi di infezione da SARS-COV-2.

SEZIONE 2.2

Indicazioni sul rapporto tra minori accolti e spazio disponibile

1. In considerazione della necessità di garantire il distanziamento fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente, è fondamentale l'organizzazione in gruppi e l'organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività programmate.

2. È altresì opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d'ombra.

3. Il numero massimo di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell'area disponibile, delle raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti nella stanza, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi.

4. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

SEZIONE 2.3

Indicazioni per la protezione e controllo dell'infezione

1. Prevenzione

Considerato che il contagio si realizza per goccioline di saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando (*droplets*), o per contatto (es. toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

a) igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso, utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati;

b) non tossire o starnutire senza protezione;

c) mantenere quanto più possibile il distanziamento fisico così come previsto dalla normativa vigente, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico, ed evitare attività che prevedano assembramenti;

d) non toccarsi il viso con le mani;

e) pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto;

f) arieggiare frequentemente i locali.

2. Attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni

Il gestore deve prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

a) gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina chirurgica;

b) qualora vengano utilizzati prodotti disinettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

3. I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si elencano alcune attività, a titolo di esempio.

Previsioni sulla segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione del contagio

- Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso).

- Includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media).

- Utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale.

Utilizzo delle mascherine

- Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto dalla normativa vigente. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare.

- Le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.

Sicurezza durante visite, escursioni e gite

I gestori possono organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, con particolare riguardo al settore trasporti.

Garantire la sicurezza del pernottamento

Se è previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

a) prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti, o comunque assicurare una distanza adeguata;

b) giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 2.7;

c) devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.7;

d) mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;

e) la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;

f) è consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Sicurezza dei pasti

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

a) gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;

b) è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda, o tramite una lavastoviglie;

c) è possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purché i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente. I fornitori esterni, come ogni soggetto esterno al gruppo, devono rispettare le indicazioni dei protocolli.

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020.

Pulizia e igiene degli ambienti

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, l'adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonché un'igienizzazione periodica.

È consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni *ad interim* sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.

Previsione di scorte adeguate

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attività. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19

Nell'eventualità che compaiano casi o focolai da COVID-19, si raccomanda al gestore di seguire le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e successivi aggiornamenti.

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

SEZIONE 2.4

Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari

1. È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori e animatori, anche volontari, opportunamente informati sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e pulizia.

2. Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. maestri di musica, educatori professionali), o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori, anche volontari, responsabili dei gruppi.

3. I gestori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanità sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (<http://eduiss.it>), salvo specifiche attività formative richieste o promosse dalle autorità competenti.

SEZIONE 2.5

Indicazioni per la programmazione delle attività

1. Il gestore deve favorire l'organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.

2. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo il più possibile altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

3. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori, anche volontari, che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico.

SEZIONE 2.6

Indicazioni sull'accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e ritiro dei minori

1. I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attività. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.

2. È importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti, da e per la propria abitazione, si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate.

3. I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.

4. È consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

5. Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

6. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del minore, prima che entri nella struttura. Similmente, il minore deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

7. L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori, anche volontari, che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attività (es. corsi per neogenitori).

8. È opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attività con i minori.

SEZIONE 2.7

Indicazioni sui protocolli di accoglienza

Sono previsti 2 protocolli di accoglienza:

- a) per la prima accoglienza;
- b) per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attività per più di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza

Al primo ingresso nell'area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé stesso e per conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei minori devono autocertificare di:

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l'attività scolastica.

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso

L'operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Chi esercita la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Indicazioni generali

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti.

Attestazione di guarigione clinica e nulla osta al rientro in comunità

Per quanto riguarda le modalità di attestazione per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni previste per l’attività scolastica (circolare del Ministero della salute prot. n. 0030847-24/09/2020-DGPRE-DGPRE-P e successivi aggiornamenti).

SEZIONE 2.8

Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze

1. Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per minori con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche.

2. Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, laddove la situazione specifica lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito.

3. Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, coinvolti devono essere adeguatamente formati anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

4. Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività, ricordando che non sono soggetti all’obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, può essere previsto l’uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.

5. In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.